

L'art. 1, commi da 2 a 4, Legge 30/12/21 n. 234, modifica il comma 1 dell'art. 11 del TUIR, riorganizzando le aliquote IRPEF (comma 1, lett. a), rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito (comma 1, lett. b) e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Il comma 3 modifica la disciplina del cd. bonus di 100 €, di cui al D.L. 5 febbraio 2020, n. 3. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 € la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo, tuttavia, salva l'attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 €, a specifiche condizioni, individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.

Il comma 4 prevede un meccanismo di compensazione per il minore gettito della compartecipazione IRPEF per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

1. Nuove ali aliquote IRPEF

E' previsto il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito imponibile con aliquote al 23%, 25%, 35% e 43%, quest'ultima applicabile a partire da 50.000 € di reddito imponibile contro i 75.000 € precedenti. Di seguito la tabella riepilogativa:

SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE	
Fino a € 15.000	23,00%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25,00%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35,00%
Oltre € 50.000	43,00%

Le modifiche introdotte rispetto al 2021 sono pertanto le seguenti:

- soppressione dell'aliquota del 41%;
- seconda aliquota abbassata dal 27% al 25%;
- terza aliquota abbassata dal 38% al 35% ricomprendendo i redditi fino a 50.000 € (il limite dell'aliquota al 38% era, ad oggi, fissato a 55.000 €);
- redditi sopra 50.000 € tassati al 43%.

Differimento Addizionali Regionali/Comunali (art. 1, commi 5 e 7, della legge n. 234/2021)

Per quanto agli enti locali, hanno tempo fino al 31/03/2022 per adeguare le addizionali regionali e comunali applicabili dal 2022 al nuovo sistema di aliquote. Slittano pertanto al 31 marzo 2022 i termini per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale (l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF è fissata allo 0,9%, tuttavia, ciascuna regione, con proprio provvedimento, può maggiorare tale aliquota fino all'1,4%), nonché per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Governo.

La norma individua anche un termine (sempre entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione) entro il quale i Comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022.

2. Nuovo metodo di determinazione delle detrazioni IRPEF

Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione IRPEF, da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione. Con la modifica dell'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, viene prevista l'integrale rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi di pensione e per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.

NUOVE DETRAZIONI SPETTANTI	
Redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a, b e c, del TUIR)	1.880 €, se il reddito complessivo non supera 15.000 € (prima 8.000 €). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 €
	Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 €
	1.910 € (prima 978 €), aumentata del prodotto tra 1.190 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo,

NUOVE DETRAZIONI SPETTANTI	
	e 13.000 € (prima 20.000 €), se l'ammontare del reddito complessivo è superiore 15.000 € (prima 8.000 €), ma non a 28.000 € • Fino a 1.910 € (prima 978 €), se il reddito complessivo è superiore a 28.000 €, ma non a 50.000 € (prima 55.000 €); la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 € (prima 55.000 €), diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 € (prima 27.000 €)
	È prevista un'ulteriore detrazione fissa aggiuntiva di: • 65 € per i redditi tra 25.000 e 35.000 € per i redditi di lavoro dipendente • 50 € per i pensionati con redditi fra 25.000 e 29.000 € (nuovo comma 2 dell'art. 13 del TUIR)
Le detrazioni appena viste si applicano anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 13, comma 5, lett. a e b, del TUIR). L'art. 50 del TUIR riporta un elenco tassativo di questi redditi. Tale elenco rubrica le seguenti tipologie di reddito: • compensi percepiti (entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%) dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca; • compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione; • remunerazioni dei sacerdoti; • compensi percepiti per lavori socialmente utili; • borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale; • somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni; • compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale; • somme percepite per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; • compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza; • compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni; • assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;	

NUOVE DETRAZIONI SPETTANTI	
• rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale; • indennità e assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali; • assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.; • collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa	
Redditi di pensione (art. 13, comma 3, lett. a, b e c, del TUIR)	• 1.955 € (prima 1.880 €), se il reddito complessivo non supera 8.500 € (prima 8.000 €). L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 € • 700 € (prima 1.297 €), aumentata del prodotto tra 1.255 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 € (prima 15.000 €), se l'ammontare del reddito complessivo è superiore 8.500 € (prima 8.000 €), ma non a 28.000 € (prima 15.000 €) • Fino a 700 € (prima 1.297 €), se il reddito complessivo è superiore a 28.000 € (prima 15.000 €), ma non a 50.000 € (prima 55.000 €); la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 € (prima 55.000 €), diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 € (prima 40.000 €) È prevista un'ulteriore detrazione fissa aggiuntiva di 50 € per i pensionati che hanno un reddito tra 25.000 e 29.000 € (nuovo comma 3-bis dell'art. 13 del TUIR)
Redditi da lavoro autonomo e altri redditi (art. 13, comma 5, del TUIR) Riconosciute ad alcuni soggetti che svolgono attività di lavoro non dipendente. Si tratta di professionisti, imprese minori, titolari di partita IVA e tutti i soggetti che svolgono lavoro autonomo, sia di carattere continuativo, sia	• 1.265 € (prima 1.104 €), se il reddito complessivo non supera 5.500 € (prima 4.800 €) • 500 €, aumentata del prodotto tra 765 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore 5.500 €, ma non a 28.000 € • Fino a 500 € (prima 1.104 €), se il reddito complessivo è superiore a 28.000 €, ma non a 50.000 €; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 €

NUOVE DETRAZIONI SPETTANTI	
occasionale, nonché alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	È prevista un' ulteriore detrazione fissa aggiuntiva di 50 € per i redditi assimilati a lavoro dipendente fra 11.000 e 17.000 € (nuovo comma 5-ter dell'art. 13 del TUIR)
Oltre ai redditi da lavoro autonomo, le disposizioni descritte si applicano anche ai seguenti redditi :	
• i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l); • i redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lett. i); • i compensi per l'attività libero professionale intramuraria (cosiddetto <i>intra moenia</i>) (art. 50, lett. e); • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, lett. f); • le indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all'art. 50, lett. g), del TUIR; • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, lett. h); • gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (art. 50, lett. i); • i redditi delle imprese minori di cui all'art. 66 del TUIR.	

3. Trattamento integrativo

a) Il bonus IRPEF e il trattamento integrativo

Il legislatore, con l'art. 2 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, aveva previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, di importo pari a 100 € al mese, in luogo degli 80 € collegati al cd. "*bonus Renzi*".

Fino al 30 giugno 2020, veniva riconosciuto:

- ai soggetti titolari di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, il cosiddetto "bonus IRPEF", pari a:
 - 960 € annui (480 € per il semestre), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 €;

il credito decresce poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 €.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stato riconosciuto:

- un credito di 600 €, quale trattamento integrativo, a tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia stato non superiore a 28.000 €.

Inoltre, sempre per il medesimo periodo, veniva riconosciuta:

- "un'ulteriore detrazione" ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 €, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Pertanto, l'importo dell'ulteriore detrazione era pari a:

- 600 € (100 € mensili), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 28.000 €;
- il credito decresceva poi fino a 480 € al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 35.001 €;
- il credito decresceva poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo superiore a 35.001 € e fino a 40.000 €.

Le due agevolazioni sono state riconosciute direttamente dal datore di lavoro, all'interno della singola busta paga, a partire dal mese di luglio 2020. Spetta, però, al contribuente, al momento della redazione del modello dichiarativo, ricalcolare l'ammontare del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati.

EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO	
Fino al 30/06/2020	<i>Bonus IRPEF</i> , pari a: • 960 € annui (480 € per il semestre), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 28.000 €; • il credito decresce poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo superiore a 28.000 €;
Dal 1/7/20 al 31/12/20	• un credito di 600 €, quale trattamento integrativo, a tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia stato non superiore a 28.000 €; • un'ulteriore detrazione pari a: ◦ 600 € (100 € mensili), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 28.000 €; ◦ il credito decresceva poi fino a 480 € al raggiungimento di un reddito complessivo superiore a 35.001 € e fino a 40.000 €.

EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO	
	◦ il credito decresceva poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un r

b) Esposizione in dichiarazione

Il quadro RC del modello Redditi PF 2021, denominato "Redditi di lavoro dipendente", all'interno del rigo RC14, deve riportare:

in colonna 1, il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2021, al fine di segnalare se il datore di lavoro ha o non ha riconosciuto il bonus IRPEF, ovvero lo ha riconosciuto, senza, però, erogarlo;

in colonna 2, l'importo del bonus erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2021;

in colonna 3, il codice indicato nel punto 400 della Certificazione Unica 2021, al fine di segnalare se il datore di lavoro ha o non ha riconosciuto il trattamento integrativo IRPEF, ovvero lo ha riconosciuto, senza, però, erogarlo;

in colonna 4, il trattamento integrativo erogato, indicato nel punto 401 della Certificazione Unica 2021.

c) Le novità della legge di bilancio 2022

Il comma 3 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 modifica l'art. 1 del D.L. n. 3/2020 (convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21), prevedendo la riformulazione del cd. "trattamento integrativo" o "bonus 100 €", a partire dal 1° gennaio 2022. Esso viene confermato nella misura di:

- 1.200 € annui per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 15.000 €;
- per i redditi superiori a 15.000 fino a 28.000 €, il contributo spetterà in base all'ammontare di alcune tipologie di detrazioni.
 - Il contributo è pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate e l'imposta lorda e comunque non superiore a 1.200 € annui, se il contribuente gode delle detrazioni di cui agli articoli:
 - 12 del TUIR">12 del TUIR(detrazioni per carichi di famiglia);
 - 13, comma 1, del TUIR">13, comma 1, del TUIR(detrazioni per lavoro dipendente);
 - 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR (detrazioni per interessi

passivi in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati e interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 € - limitatamente agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2021);

- 15, comma 1-ter, del TUIR (detrazione al 19% degli interessi passivi, limitatamente agli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2021, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale);
- 15, comma 1, lett. c), del TUIR (detrazione per spese sanitarie);
- 16-bis del TUIR (detrazioni relative ai bonus edili).

EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO che include le novità della legge di bilancio 2022	
Fino al 30 giugno 2020	Bonus IRPEF , pari a: • 960 € annui (480 € per il semestre), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 €; • il credito decresce poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 €
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020	• un credito di 600 €, quale trattamento integrativo, a tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia stato non superiore a 28.000 €; • un'ulteriore detrazione pari a: ◦ 600 € (100 € mensili), per i possessori di reddito complessivo

EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO che include le novità della legge di bilancio 2022	
	non superiore a 28.000 €; ◦ il credito decresceva poi fino a 480 € al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 35.001 €; ◦ il credito decresceva poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo superiore a 35.001 € e fino a 40.000 €
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	• un credito di 1.200 €, quale trattamento integrativo, a tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia stata di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia stato non superiore a 28.000 €; • un'ulteriore detrazione pari a: ◦ 1.200 € (100 € mensili), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 28.000 €; ◦ il credito decresceva poi fino a 480 € al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 35.001 €; ◦ il credito decresceva poi fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo superiore a 35.001 € e fino a 40.000 €
Dal 1° gennaio 2022	• un credito di 1.200 €, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 15.000 €
	• DIFFERENZA TRA SPECIFICHE DETRAZIONI (artt. 12, 13 comma 1, 15, commi 1, lett. a e b, e 1-ter, lett. c, e 16-bis del TUIR) E IMPOSTA LORDA per i redditi superiori a 15.000 €, ma non a 28.000 €. La detrazione massima è comunque 1.200 €

EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO che include le novità della legge di bilancio 2022	
	• Abrogazione dell'ulteriore detrazione , di cui all'art. 2 del D.L. n. 3/2020

Il comma 3 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2022, inoltre, abroga l'art. 2 del D.L. n. 3/2020, che aveva introdotto l'ulteriore detrazione in vista della futura rimodulazione delle aliquote IRPEF.